



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 18 del 01/02/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA LATO SINISTRO DELLA VIA MINORCA

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**VISTI:** gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022;

**VISTA** la richiesta della Ditta Baire, azienda di trasporto pubblico urbano ed extra-urbano per il territorio di Capoterra, con la quale segnala la difficoltà a transitare nella via Minorca a causa dei veicoli in sosta ambo i lati in detta via;

**CONSIDERATA** la necessità di tutelare il pubblico interesse e la sicurezza, si rende opportuno accogliere la richiesta al fine di consentire la sosta solo in un lato della via Minorca;

### **ORDINA**

l'istituzione del divieto di sosta e fermata nella via Minorca, lato sinistro senso di percorrenza.

Con decorrenza 02/02/2023.

### **DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone l'Ufficio Tecnologico provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n.



285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

- Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.
  - SI INFORMANO gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
  - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| - al Sindaco     | Sede                |
| - ai Carabinieri | Capoterra           |
| - albo pretorio  | sito istituzionale. |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*